



*Città di Chioggia*

*città d'arte*

**SETTORE SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO \ Servizio Commercio**  
**Rione Duomo (Calle S. Cristoforo) n.264 Palazzo Morari**  
**Tel. 041 5534992 Fax 041 5534962**

**Il Dirigente: Dott. Michele Tiozzo**  
**Resp. Procedimento e Istruttoria: D.ssa Sara Monaro**

## **AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO n. 4295**

### **IL DIRIGENTE**

vista la domanda (prot.n.22635 del 15/05/14) del Sig. Boscolo Marchi Simone, nato a Chioggia (VE) il 11/04/70 ed ivi residente in Viale Nicolò Zeno n.130/f, in qualità di legale rappresentante della Ditta IL PELLICANO S.N.C. di Boscolo Simone Marchi, con sede in Chioggia spiaggia lato nord e C.F.: 03057830279, tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo presso lo stabilimento balneare sito in Chioggia Lungomare Adriatico lato nord all'insegna "Zanzibar";

preso atto del parere favorevole sull'agibilità per l'attività di pubblico spettacolo espresso dalla C.C.V.L.P.S. in data 10/06/14 (verbale n.03/14/C.C.V.L.P.S.) nonché della documentazione tecnica prodotta;

atteso che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n.165 del 28/05/2010, ha fornito un indirizzo di carattere generale ed operativo ai Dirigenti ed ai Servizi competenti per quanto concerne lo svolgimento di trattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio;
- con deliberazione n.126 del 30/05/2012, ha definito un indirizzo specifico per le attività suindicate situate nel Lungomare Adriatico e nelle aree limitrofe;

visto il decreto del sindaco n. 8/2013 con il quale è stata attribuita al Dott. Michele Tiozzo la responsabilità del Settore Sicurezza e Sviluppo Economico;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione sul sito web del Comune del presente provvedimento in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 nella Sezione Amministrazione trasparente\provvedimenti\Autorizzazioni e concessioni art.23;

visti gli artt.68, 69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773;

visto il regolamento per l'esecuzione del detto T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635;

vista la legge quadro sull'inquinamento acustico del 26/10/95 n.447;

visti gli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n.215;

visto l'art.19, primo comma, n.5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui agli artt.68 e 69 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamato;

visto il d.lgs. 267/2000;

### **AUTORIZZA**

la Ditta **IL PELLICANO S.N.C. di Boscolo Simone Marchi**, con sede in Chioggia spiaggia lato nord e C.F.: 03057830279 (Boscolo Marchi Simone, nato a Chioggia (VE) il 11/04/70 ed ivi residente in Viale Nicolò Zeno n.130/f), **a tenere manifestazioni di pubblico spettacolo presso lo stabilimento**



balneare sito in Chioggia Lungomare Adriatico lato nord all'insegna "Zanzibar" – nell'area individuata nella planimetria allegata alla presente - durante la stagione estiva 2014 (sino al 30 settembre 2014) dalle ore 21.00 alle ore 00.30 dopo la mezzanotte, per una capienza massima complessiva inferiore alle 100 persone, sotto la stretta osservanza delle leggi e regolamenti sotto la stretta osservanza delle norme contenute nel Tit. III° - Cap. I° del R.D. 18/06/31 n.773 e nel Tit. III° paragrafo 14° del relativo Regolamento d'esecuzione, **nonché delle eventuali particolari e peculiari prescrizioni imposte dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo nella seduta del 16/07/13.**

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto delle norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003, "La disciplina di attività rumorose" approvata con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/04, nonché delibera della Giunta Municipale del 24/06/08 n.203, modificata dalla delibera n.260 del 30/07/09.

Ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del D.P.C.M. 16/04/99 n.215, dovrà essere conservata presso il locale ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo, apposita dichiarazione sostitutiva del gestore, relativa all'idoneità degli impianti elettroacustici, corredata da relazione del tecnico competente in acustica.

Per l'esercizio della presente licenza si richiama l'obbligo del rispetto della seguente normativa:

- 1) norme tecniche di attuazione relative alla "Classificazione acustica del territorio comunale di Chioggia", approvata con delibera della Giunta Comunale n.148 del 28/03/2003;
- 2) regolamento comunale "La disciplina di attività rumorose", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.132 del 22/12/2004;
- 3) deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 28/05/2010 "Disciplina dello svolgimento di intrattenimenti musicali e danzanti presso stabilimenti balneari e pubblici esercizi, nonché delle attività di sale da ballo insistenti nel territorio comunale. Atto di indirizzo";
- 4) deliberazione della Giunta Comunale n.126 del 30/05/2012 "Svolgimento delle attività di intrattenimento musicale e danzante. Atto di indirizzo".

#### Prescrizioni di esercizio:

L'area dedicata all'attività di pubblico spettacolo dovrà essere idoneamente delimitata ai sensi della normativa vigente (come da planimetria allegata alla presente).

Le casse acustiche dovranno essere poste rivolte verso il mare o dovranno essere adottati sistemi di diffusione che ottengono lo stesso effetto di moderare l'emissione e l'immissione sonora nell'ambiente circostante.

**In caso di forte perturbazione la manifestazione dovrà immediatamente essere sospesa.**

Si dà atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.6 della L. n.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

**La presente autorizzazione è sempre revocabile per abuso del titolare o per ragioni d'ordine o di pubblica sicurezza.**

**Contro il presente provvedimento può essere proposta ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal suo rilascio.**

Chioggia, 12 GIU. 2014,



IL DIRIGENTE  
Dott. Michele Tiozzo